



COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Determina del Responsabile di Settore N. 21 del 25/02/2021

PROPOSTA N. 73 del 25/02/2021

OGGETTO: APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA ARO7/LE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ING. BANDELLO RICCARDO PER DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - PERIODO 01.01.2020/31.12.2020

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 58 del 30.06.2016 ad oggetto: "ATTRIBUZIONE ALL'ORGANO ESECUTIVO DI COMPITI GESTIONALI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 23 DELLA LEGGE N. 388/2000, COME MODIFICATO DALL'ART. 29, COMMA 4 DELLA LEGGE N. 448/2001", immediatamente esecutiva con la quale venivano attribuite al sottoscritto dott. Luigi Minonne le funzioni di Responsabile di servizio Settore 2° Economico Finanziario, con potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale aventi rilevanza esterna;

CONSIDERATO, per l'effetto:

- di essere legittimato ad emanare l'atto;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

PREMESSO che:

- La legge n. 42 del 26 marzo 2010 (ovvero la legge di conversione del decreto legge del 25 gennaio 2010 n. 2 recante "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni"), tramite l'art. 1 comma 1 aggiungeva un nuovo comma 186-bis all'art. 2 della legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009 n. 191), decretando la soppressione delle Autorità d'Ambito a partire da un anno dalla sua approvazione (cioè entro il 27 marzo 2011). La legge stabiliva inoltre che le regioni avrebbero dovuto ripartire le funzioni degli ATO ad altri enti. La norma non chiariva quali enti avrebbero dovuto essere destinatari delle funzioni degli ATO, ma lasciava intendere che non avrebbero potuto essere nuove forme di aggregazione, in quanto la ratio della norma sta nel contenimento delle spese degli enti locali e nella semplificazione del sistema eliminando gli enti intermedi. Il decreto Milleproroghe, ovvero il decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito in legge con la L. n. 10 del 26 febbraio 2011, introduceva la possibilità di prorogare l'abolizione degli ATO ulteriormente. Il DPCM 25 marzo 2011 prorogava l'abolizione degli ATO al 31.12.2011. Nell'allegato del suddetto decreto la scelta veniva così motivata: "La proroga intende assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità d'Ambito ad opera dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 191/2009, coinciderebbe temporalmente con le prime applicazioni delle disposizioni in tema di affidamento del servizio pubblico locale recate dall'articolo 23-bis del DL 112/2008(...)". Con l'approvazione del d.l. 216/2011, *decreto mille proroghe*, viene confermata la cessazione dell'esistenza delle ATO mentre l'affidamento dei servizi locali di rilevanza economica è attualmente disciplinato da un regime transitorio, prorogato dal DL 24 gennaio 2012 n. 1.

- La Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 849 del 02 maggio 2012 ad oggetto: “Individuazione delle modalità di gestione transitoria, per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani nella Regione Puglia”, notificata al Consorzio ATO LE/2 l’8 maggio 2012, ha avviato la chiusura dei 15 Consorzi operanti in Puglia ed ha nominato i relativi Presidenti quali commissari ad acta per la definizione dei rapporti economici maturati fino al 30 aprile 2012;
- La Delibera sopra citata dispone, tra l’altro, che: “...nelle more dell’approvazione della legge di organizzazione del ciclo dei rifiuti ai sensi dell’art. 3 bis L. 148/2011 e ss.mm.ii. i gestori, a qualsiasi titolo coinvolti nel ciclo dei rifiuti urbani, provvedano ad emettere le proprie fatturazioni direttamente ai Comuni per la quota di competenza di ciascuno e che la liquidazione delle fatture venga effettuata direttamente dai Comuni, ciascuno per la quota di propria competenza, in sostituzione del Consorzio ATO ove quest’ultimo abbia sviluppato attività di gestione unitaria”;
- La Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112 del 07 giugno 2012 dispone che è necessario prorogare i Commissari ad acta al fine di evitare discontinuità nella corretta gestione del ciclo dei rifiuti urbani al fine di garantire un armonico passaggio dalle ex 15 ATO alle attuali 6 ATO in materia di pianificazione d’ambito;

VISTA la L.R. n. 24 del 20.08.2012 avente ad oggetto “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali” che ha confermato nell’ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) l’unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;

CONSIDERATO che:

- il contenuto della Deliberazione R.P. n. 849 del 02.05.2012 trova concreta ed immediata attuazione dall’01.05.2012, superando quanto deliberato in data 04 aprile 2012 dall’assemblea dei Sindaci dell’ATO LE/2 che prevedeva il passaggio alla fatturazione diretta dall’01.07.2012, avendo valenza normativa di rango superiore ed essendo temporalmente posteriore;
- a partire dal mese di dicembre 2012, a seguito di quanto approvato con Delibera n. 13 del 30.04.2011, è partita la revisione e riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata monomateriale nei Comuni dell’ATO LE/2 – ARO/6 come da progetto presentato dalla Ditta Lombardi Ecologia Srl che ha determinato un incremento mensile del canone per il servizio di raccolta differenziata monomateriale;
- le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 138/11 come modificato dalla L. 221/12;
- la Legge della Regione Puglia n. 24/2012 ha confermato nell’A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l’unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati;
- la predetta L.R. 24/12 ed il Regolamento approvato con D.G.R. n. 212 del 14.02.13 hanno individuato l’Organo di governo quale struttura preposta all’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione ed erogazione dei servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati dell’ATO;
- l’art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);
- l’art. 10 comma 2 della stessa Legge specificava che le funzioni relative all’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;
- ai sensi dell’art. 11 della L.R. 24/12, ciascun Organo di governo (composto dai sindaci dei comuni dell’ATO), sentita l’Autorità, avrebbe individuato per ciascun ARO, relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e per ciascun ATO, relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, i contenuti specifici

degli obblighi di servizio pubblico e universale, sulla base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei servizi predisposto dall'Autorità e adottato con delibera di Giunta regionale;

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2147 del 23 ottobre 2012 concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono definiti complessivamente n. 38 Ambiti di Raccolta Ottimale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2877 del 20 dicembre 2012, pubblicata sul BURP n. 7 del 15.01.2013, con la quale è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli ARO, disponendo, altresì, ai rispettivi Comuni di costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 957 del 13 maggio 2013 con la quale è stato nominato il dott. Giovanni Campobasso quale Commissario *ad acta* per l'ARO 7/LE, per l'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell'ARO medesimo;

CONSIDERATO che:

- in data 12.03.13 si è insediata l'Assemblea dei Sindaci dell'ATO gestione rifiuti della Provincia di Lecce e con delibera n. 1 del 12.03.13 ai sensi della L.R. n. 24/12 ha eletto il Presidente e i due componenti chiamati a far parte dell'Ufficio di Presidenza dell'ATO e, contestualmente, sono iniziati a decorrere i trenta giorni entro i quali i sindaci devono provvedere alla sottoscrizione della Convenzione per l'esercizio delle funzioni associate ex art. 30 del TUEL;
- il Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 11 del 15.03.2013, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) N. 7 DELLA PROVINCIA DI LECCE" ha approvato la convenzione per la costituzione di un'associazione ex art. 30 del d.Lgs. nr 267/2000 tra i Comuni di Andrano, Botrugno, Castro, Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Otranto, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Spongano, Supersano, Surano, Uggiano La Chiesa, ricadenti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) n. 7 della Provincia di Lecce, per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione ed erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati
- in data 03.04.13 con deliberazione n. 1 l'Ufficio di Presidenza, avendo predisposto lo schema della Convenzione, ha preso atto dello stesso invitando il Presidente a convocare l'Assemblea dei Sindaci al fine di illustrare il predetto schema di Convenzione;
- l'Assemblea dei Sindaci ATO gestione rifiuti della Provincia di Lecce è stata regolarmente convocata in data 08.04.13;
- ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento Regionale n. 10 del 03.05.2013, che disciplina i rapporti finanziari dell'ATO, deve essere istituito nel bilancio del Comune Capofila (Comune di Lecce) apposito centro di costo per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza ATO Gestione Rifiuti della Provincia di Lecce;
- la norma appena citata prevede altresì che ogni Comune debba versare al Comune Capofila la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza ATO Gestione Rifiuti della Provincia di Lecce quantificata con provvedimento dal dirigente Responsabile dell'Ufficio di Presidenza;
- il Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 20 del 15.05.2013, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART 30 T.U.E.L. 267/200 TRA I COMUNI RIENTRANTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ATO PER LA GESTIONE RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI LECCE" ha approvato lo schema della Convenzione composta da n. 13 articoli per la costituzione di una associazione ex art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000 tra i comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) gestione rifiuti della Provincia di Lecce;
- il Commissario *ad acta*, in conformità alle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 957 del 13 maggio 2013, ha assunto in data 18.06.2013 proprio Decreto n. 2 con il quale ha nominato il Sindaco di Maglie quale Presidente dell'ARO 7 ed ha adottato, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, la convenzione per la gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati,

senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

- l'assemblea dell'ARO 7 LE, con deliberazione n. 1 del 17.07.2013, ha proposto alcune modifiche alla convenzione approvata dal commissario ad acta;
- il Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 28 del 02.12.2013, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELL'ARO 7/LE" ha approvato le modifiche della Convenzione ARO 7/LE;
- il Contratto di appalto del 24 gennaio 2009 n. 4 di Rep. registrato in Maglie il 18.02.2009 al n. 46 Serie I, ha per oggetto la gestione unificata del servizio di igiene urbana pubblica nei Comuni dell'ex ARO 6 dell'ATO LE/2, ed in tale contratto è subentrato l'ARO 7/LE a far data dal 01.09.2013 costituitosi ex art. 30 del TUEL a seguito di quanto disposto dalla LR n. 24/2012 e ss.mm.ii.;
- il Contratto per il servizio di trasporto e smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'impianto pubblico di Poggiardo Codice CER 190501 siglato in data 22 settembre 2014 tra la Società C.I.S.A. SpA e l'OGA ATO Provincia di Lecce (ente preposto al coordinamento del ciclo di trattamento e smaltimento rifiuti);
- a partire dal mese di aprile 2015 il servizio di selezione imballaggi in vetro (CER 150107) e il servizio di selezione imballaggi in plastica (CER 150102) è svolto per i comuni dell'ARO 7/LE rispettivamente dalla ditta Sud Gas Srl e Macero Sud Sas;
- la delibera del 23.02.2016 con cui l'ARO 7/LE ha preso atto del subentro della Er.Cav. Srl, società uni personale a r.l. interamente partecipata dalla Lombardi Ecologia Srl, nel contratto di appalto di igiene pubblica dei 21 comuni dell'ARO (contratto Rep. 4 del 24 gennaio 2009, registrato in Maglie in data 18 febbraio 2009 al n. 46), stabilendo la decorrenza del subentro a far data dal 01.03.2016;

CONSIDERATO che:

- con L.R. n. 24 del 20.08.2012 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006 e già esercitate dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, è stata istituita, quale Organo Unico di Governo, l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER);
- con D.P.G.R. n. 527 del 05.08.2016 è stato nominato il Commissario ad acta dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e con successivo Decreto n. 53 del 06.02.2017 l'incarico del su menzionato Commissario è stato prorogato sino al 31.12.2017;

PRESO ATTO che :

- l'Amministrazione Comunale di Diso fa parte quindi dal 1° settembre 2013 dell'ARO 7/LE costituitosi ex art. 30 del TUEL a seguito di quanto disposto dalla LR n. 24/2012 e ss.mm.ii.;
- ad oggi, l'AGER è l'ente preposto al coordinamento del ciclo di trattamento e smaltimento rifiuti;

VISTO che:

- con proprie precedenti determinazioni n. 50/RG – n. 20/RS del 12.03.2014, n. 134/RG – n. 49/RS del 14.07.2014, n. 237/RG – n. 78/RS del 14.07.2014, n. 33/RG – n. 11/RS del 21.03.2016, n. 69/RG – n. 20/RS del 14.04.2017, n. 54/RG – n. 18/RS del 09.04.2018, n. 16/RG – n. 9/RS del 17.01.2019 e n. 6/RG – n. 3/RS del 14.01.2020 veniva liquidata a favore dell'ing. Bandello Riccardo, l'attività espletata per DEC (Direzione Esecuzione Contratto) dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2019;
- con propria nota, l'ing. Bandello Riccardo, nella sua qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto di appalto del 24 gennaio 2009 n. 4 di Rep. registrato in Maglie il 18.02.2009 al n. 46 Serie I, giusta incarico conferito con Determina Dirigenziale dell'ex ARO 6 dell'ATO LE/2 n. 22 del 26.05.2009 e successiva Determina Dirigenziale n. 1/2012, ha quantificato richiesto per ogni Comune la relativa quota di spettanza (*calcolata in base al numero di abitanti rilevati con il censimento 2011 e quindi percentualmente ripartita per ogni Comune*) per l'attività espletata per DEC (Direzione Esecuzione Contratto) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (pari a complessivi € 4.063,78 per il Comune di Diso come spese generali ARO 7), attesa la fatturazione diretta in capo ai

Comuni disposta dalla Regione Puglia con DGR n. 849/12 e l'entrata in funzione dell'ARO 7 con decorrenza 01.09.2013 - Fattura n. 05_21 del 23.02.2021;

- il Contratto di appalto del 24 gennaio 2009 n. 4 di Rep. registrato in Maglie il 18.02.2009 al n. 46 Serie I, ha per oggetto la gestione unificata del servizio di igiene urbana pubblica nei Comuni dell'ex ARO 6 dell'ATO LE/2, ed in tale contratto è subentrato l'ARO 7/LE a far data dal 01.09.2013 costituitosi ex art. 30 del TUEL a seguito di quanto disposto dalla LR n. 24/2012 e ss.mm.ii.;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629. lettera b), della Legge 23/12/2014 n. 190 (legge stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136, ed in particolare, l'articolo 3, il quale, per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire infiltrazioni di tipo criminale, obbliga gli operatori economici coinvolti in contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ed i soggetti destinatari di finanziamenti pubblici, ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato regolarmente acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo Generale (CIG), il quale è risultato il seguente: **CIG 558729098F**;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Prendere atto di quanto in preambolo riportato;
2. Impegnare, a carico del cap. 1296 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020 - gestione RR.PP. – Impegno n. 1212/2020 - l'importo di € 4.063,78 da corrispondere, all'ing. Bandello Riccardo per l'attività espletata per DEC (Direzione Esecuzione Contratto) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 per conto dell'ARO 7/LE attesa la fatturazione diretta in capo ai Comuni disposta dalla Regione Puglia con DGR n. 849/12;
3. Liquidare e pagare le competenze professionali inerenti l'espletamento dell'incarico relativo a Direzione Esecuzione Contratto ex ARO 6 dell'ATO LE/2 (oggi ARO 7/LE) periodo 01.01.2020/31.12.2020 di cui in premessa, per un importo complessivo di € 4.063,78 , come da Fattura n. 05_21 del 23.02.2021 assunta al protocollo comunale n. 2176 del 23.02.2021;
4. Imputare la relativa spesa di cui al predetto punto 3 sul Cap. 1296 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020 - gestione RR.PP. – Impegno n. 1212/2020;
5. Incaricare il Responsabile del Servizio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi € 4.063,78 in favore dell'ing. Bandello Riccardo, secondo i termini e le modalità fiscali e di legge, mediante accredito sul rispettivo conto corrente dedicato c/o Banca Popolare Pugliese – Filiale di Otranto – IBAN IT 76 F 05262 79860 CC0281214832, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità e nel rispetto del su richiamato split payment;
6. Stabilire che il su indicato soggetto è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio *de quo* e che, in caso di mancata osservanza di tali obblighi, il presente incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

7. Attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 212/2012;
8. Provvedere alla pubblicazione della presente nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 73 del 25/02/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. MINONNE LUIGI in data 25/02/2021.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 73 del 25/02/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. MINONNE LUIGI il 25/02/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 112

Il 25/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 54 del 25/02/2021 con oggetto: **APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA ARO7/LE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ING. BANDELLO RICCARDO PER DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - PERIODO 01.01.2020/31.12.2020**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. MINONNE LUIGI il 25/02/2021.